



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Immobiliari

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

d.ssa Laura De Simone - Presidente
d.ssa Bruno Gian Pio Conca - Giudice
d.ssa Maria Magri - Giudice Estensore

nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. **99/2022**

promosso da

SIKA ITALIA -S.P.A.

RICORRENTE

nei confronti di

HOUSEADV.IT S.R.L.

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
HOUSEADV.IT S.R.L.;

considerato che il debitore resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della
notificazione nei suoi confronti;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura
della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il
debitore, evincibile dalla entità del credito dell'istante (€ 209.088,45), dalla presenza di debiti
nei confronti di erario e enti previdenziali (€ 442.470,53), dalla presenza di rilevanti



esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti (€ 1.505.862,00 al 31/12/2020), senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esigua entità dell'attivo circolante liquido (€ 4.242,00) e dalla sussistenza di diverse procedure monitorie nell'ultimo periodo presso il Tribunale;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in Bergamo;

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di campagna pubblicitarie via Internet nel settore immobiliare, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera D del CCII;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 ul.co. CCII;

considerato che, nell'attesa dell'istituzione dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, per la nomina del curatore è sufficiente il riscontro della presenza, in capo al soggetto incaricato, dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;

ritenuto di indicare come curatore la d.ssa LICIA ARSUFFI, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo, iscritto all'Albo degli avvocati di Bergamo che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;

P.Q.M.

Visto ed applicato l'art. 49 CCII.,

- 1) Dichiaro l'apertura della liquidazione giudiziale di HOUSEADV.IT S.R.L. (C.F./P.IVA 03830310169), con sede legale in Bergamo, in persona del legale rappresentante Pauzzi Valfrido (C.F. PZZVFR77T15I437J);



Nomina Giudice Delegato la d.ssa Maria Magrì;

Nomina Curatore la d.ssa LICIA ARSUFFI;

- 2) Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
- 3) Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato il giorno **21/04/2023 ore 10:00**, nel suo ufficio presso il Tribunale oppure in via telematica ai sensi dell'art. 203, 3° comma, CCII, secondo le indicazioni dello stesso Giudice Delegato;
- 4) Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, comma 2, CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
- 5) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinques* e 155 *sexies* delle disposizioni di attuazione del codice civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;



- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
- 6) Ordina, ai sensi dell'art. 45 e 49, comma 4, CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi il giorno successivo.

Bergamo, 25/01/2023

Il Giudice Estensore

D.ssa Maria Magrì

Il Presidente

D.ssa Laura De Simone

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

